

14 MAR. 1997

Spedite alla Commissione Provinciale di Controllo		
il	18	Prot. N.
L'impiegato responsabile		

COMUNE DI RADDUSA
 PROVINCIA DI CATANIA



111186 22 NOV 96
 Prot. N. del 22 NOV. 1996

Atto N. 1

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Seduta del

OGGETTO:

L.R.17/90 ART. 9 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

IL COMMISSARIO

L'anno 1996 il giorno ventidue nel mese di novembre alle ore 12,00 presso il Comune di Raddusa, nell'ufficio del Segretario Comunale il Commissario ad acta Antonello Provenzano nominato dall'Assessore Regionale degli Enti Locali con D.A. N°213 del 29.10.1996 assunto dal Protocollo dell'Ente in data 11.11.1996 N° 11733 perchè si provveda all'approvazione del Regolamento di Polizia Municipale in sostituzione dell'Organo preposto a tale adempimento, assistito dal Segretario Comunale Dr. Vincenzo Pistefano;

VISTA la proposta all'uopo redatta dallo stesso Commissario corredata dai pareri in merito alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità, non essendo dovuto quello per la regolarità contabile in quanto la materia non comporta revisione di ordine contabile;

PREMESSO che l'art. 9 della L.R. N°17 dell'1.5.1990 prevede che i Comuni si dotino di apposito Regolamento che disciplina il servizio di Polizia Municipale;

- che l'Assessorato Regionale degli Enti Locali con Decreto 04.09.1993 ha approvato lo SCHEMA-TIPO di regolamento di Polizia Municipale;
- che il Consiglio Comunale di Raddusa non ha provveduto all'approvazione di detto Regolamento;

VISTA la legge N°65 del 07.03.1986;


VISTO l'ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91;

DELIBERA


- DI approvare il Regolamento di Polizia Municipale composto di N°39 (trentanove) Articoli con annesse N°2 (due) tabelle (A e B) che fanno parte integrante della presente deliberazione;

- Disporre tutti i successivi consequenziali adempimenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Di Stefano



IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)





IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonio Provenzano)

Il Segretario Comunale
Muz. P. Stefan

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
 - È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24 NOV 1996 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
 - Con lettera n. in data è stata trasmessa ai capigruppo consiglieri (Art. 15, commi 3 e 4);
 - Con lettera n. in data è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni

sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3); (Provincia di Catania)

Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2)

IN QUANTO:

- Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-3-97 al 02-04-97
- è soggetta al controllo per legge (art. 15, comma 1); 03-04-97
- ne ha fatto richiesta la stessa giunta comunale (Art. 15, comma 2); IL MESS. COMUNALE Giuseppe Tuzio
- ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consigliere ovvero n. consiglieri (Art. 15, comma 3); *P. Tuzio*
- ne ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri in mancanza di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 15, comma 5).

Calla Residenza comunale, il 25 NOV. 1996



Il Segretario Comunale

Muz. P. Stefan

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24 NOV. 1996 al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 3);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato il parere di legittimità (Art. 15, comma 9).

Calla Residenza comunale, il Sezione Centrale

Il Segretario Comunale

SI ATTESTA

che il Co.Re.Co. nella seduta del 12 DIC. 1996

non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione

n. 15655 / 15600

Il Dirigente Superiore



[Signature]

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

COMPOSTO DA N°39 ARTICOLI

E

N°2 TABELLE (A - B)

COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio

del Comune dal 18-3-PZ al 02-04-PZ



IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Fonzio

Fonzio

COMUNE DI RADDUSA
Provincia di Catania

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

I servizi di polizia municipale sono disciplinati dal presente Regolamento in conformità alla Legge Nazionale 7 marzo 1986 n° 65 e in applicazione della Legge Regionale 01.08.1990, n° 17.
E' costituito il servizio di P.M. del Comune di Raddusa.
Le norme del Regolamento si applicano a tutti gli appartenenti al Servizio di polizia municipale senza distinzione di qualifica.

Articolo 2

FUNZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, sovrintende al Servizio, esercita l'alta vigilanza e impartisce le opportune direttive al Comandante ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1986, n°65.
Non possono essere previste altre forme di dipendenza del servizio o dei singoli agenti di p.m.al di fuori di quelle previste per legge.

Articolo 3

FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

Nell'ambito del territorio al Servizio di polizia municipale sono demandati i seguenti compiti:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione o dall'Amministrazione Comunale, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, del commercio, della tutela dell'ambiente, dell'igiene, dei pubblici servizi;

b) assolvere a funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dalle Leggi vigenti;

c) prestare soccorso e svolgere funzioni di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;

Il Segretario Comunale Capo
(D. Vincenza Distefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

- d) adempiere compiti di polizia giudiziaria e/o funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 7.3.1986, n° 65 nonché delle disposizioni vigenti del Codice di procedura penale;
- e) raccogliere notizie o effettuare accertamenti e rilevazioni, anche su richiesta degli organi comunali competenti, nei limiti dei propri compiti istituzionali;
- f) concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico ai sensi e con procedure dell'art. 3 della legge 7.3.1986, n° 65;
- g) prestare servizio d'onore e di rappresentanza in occasioni di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire su disposizione del Sindaco la scorta d'onore al Gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione;
- h) vigilare perché siano osservate le prescrizioni della Pubblica Amministrazione a tutela del patrimonio comunale;
- i) segnalare le deficienze rilevate o fatte rilevare nei pubblici servizi o le cause di pericolo per la pubblica incolumità;
- l) provvedere all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi delle norme del Codice della Strada;
- m) collaborare con le forze di polizia dello Stato nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco quando ne venga fatta per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità.
- Nei casi d'urgenza la relativa disposizione può essere impartita dal Comandante del Servizio che ne dà comunicazione al Sindaco non appena possibile.

Articolo 4

ORGANICO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

L'organico e la struttura gerarchico-funzionale del Servizio di P.M. sono determinate come da annessa tabella A.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Di Stefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

Articolo 5

ORGANIZZAZIONE TECNICO OPERATIVA DEL SERVIZIO DI P.M. REPARTI O SQUADRE OPERATIVE DI P.M.

Il servizio di Polizia del Comune di Raddusa, fermo restando il complesso e le generalità delle sue funzioni, per un ulteriore e specifico intervento nei vari settori e materie istituzionali demandanti alla Polizia Municipale è articolabile, sulla base di una disponibilità organica, in reparti o squadre operative di Polizia Municipale.

Le squadre o reparti di cui al comma precedente sono costituite da almeno n° 2 agenti di P.M. che assicurano un intervento continuato e specialistico per il settore assegnato.

I settori sono individuati dal Comandante che ne determina l'ambito operativo e vi assegna il contingente di personale.

La squadra di Polizia Municipale o reparto è responsabile dell'andamento del servizio di settore e nei confronti del Comandante.

Il personale assegnato ai settori è soggetto al criterio della rotazione periodica su base annuale o altra periodicità concertata con le organizzazioni sindacali di categoria interessata, così da impegnare ciclicamente tutto il personale del settore.

Articolo 6

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL COMANDO

L'ufficio del comando provvede alla cura e alla registrazione di ogni suo atto con proprio protocollo.

Il Comandante cura la tenuta del registro di protocollo dell'ufficio e la riservatezza degli atti.

Le direttive di cui all'art. 2 sono inserite e numerate nel protocollo delle comunicazioni di cui al primo comma.

Articolo 7

DIPENDENZA GERARCHICA

Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

L'operatore di qualifica superiore dirige, anche con istruzioni specifiche, l'operato del personale dipendente, e assicura il costante coordinamento in funzione del buon andamento del servizio.

Ha altresì l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale di cui è responsabile.

Il Segretario Comunale Capo

(D. Vincenzo Di Stefano)

COMMISSARIO AD ACTA

(Antonello Provenzano)

Articolo 8

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

Il comandante del servizio di polizia municipale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato, della disciplina dell'impegno tecnico-operativo degli appartenenti al servizio.
Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto il Comandante:

- a) - emana le disposizioni e vigila sull'espletamento dei servizi conformemente alle direttive della Amministrazione di cui l'art. 2 del presente regolamento.
- b) - dispone l'assegnazione e la destinazione del personale secondo specifiche necessità di servizi.
- c) - assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le direttive stabilite dal Sindaco ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R. 17/90 .
- d) - mantiene i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del comune o di altri Enti secondo le necessità operative.
- e) - rappresenta il servizio di Polizia Municipale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.
- f) - inoltra all'Amministrazione proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale della Polizia Municipale e dei servizi relativi.
In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito dall'addetto di qualifica più elevata presente in servizio e, a parità, di qualifica al più anziano.
- g) - il Comandante inoltre svolge attività di studio ricerca e programmazione di lavoro verificandone i risultati.
- h) - assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni dell'Amministrazione.
- i) - elabora relazioni, pareri, schemi di provvedimenti Amministrativi e regolamentari.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Cristofano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

Articolo 9

ATTRIBUZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

Gli agenti di Polizia Municipale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto. In particolare hanno il compito di:

- vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e nelle piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti, delle ordinanze in genere e di quelle municipali in particolare;
- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
- usare la maggiore cortesia possibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza;
- acquisire, ricevere, dare informazioni, effettuare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali;
- vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- esercitare il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, polizia annonaria, polizia commerciale, polizia amministrativa, polizia edilizia, polizia sanitaria, di protezione ambientale, altre funzioni di polizia locale, in caso di rissa o litigi, intervenire prontamente per sedarli;
- prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il Comando e le autorità competenti;
- evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, le salme di persone decedute in luogo pubblico;
- intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psicomotoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- scortare i mezzi di soccorso o di trasporto degli ammalati di mente fino al presidio sanitario nel caso di ricovero disposto con Ordinanza del Sindaco in T.S.O.;
- accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso gli uffici del Comando, i fanciulli abbandonati o smarriti;
- intervenire contro chiunque eserciti le mendacità o l'esercizio abusivo dei mestieri girovaghi;

Il Segretario Comunale Capo
(D. ...)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonio Provenzano)

- depositare immediatamente all'ufficio competente e con le modalità stabilite oggetti smarriti o ricevuti in consegna;

- evitare ed impedire danneggiamenti alle proprietà del Comune e a quella degli altri enti pubblici;

- sorvegliare in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti comunali e la segnaletica imposta dal codice della strada;

- controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sulla esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamenti sui servizi metrici e, in particolare, sulla verifica periodica biennale dei pesi e delle misure;

- in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:

a) le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dalla Amministrazione comunale e le altre autorizzazioni siano regolari;

b) siano prevenute risse, furti, borseggi, e schiamazzi;

c) non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;

d) mediatori ed imbonitori esercitino con regolarità la loro attività e sia evitato ogni atteggiamento petulante che disturbi i visitatori e gli avventori;

e) sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati;

- impedire l'abusiva affissione murale o la distribuzione pubblica non autorizzata di manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;

non ricorrere alla forza se non sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni.

L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

In relazione ai compiti connessi alle funzioni di agenti di polizia giudiziaria si rinvia alle leggi e ai regolamenti dello stato.

Gli agenti prestano la loro opera appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando i mezzi, gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono dotati per la esecuzione dei loro interventi.

Il Segretario Comunale Capo
(*Dr. Vincenzo Distefano*)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*Antonella Trovanzano*)

Articolo 10

NORME DI ACCESSO AL SERVIZIO DI P.M.

L'accesso al servizio di polizia municipale è disciplinato dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale del lavoro.

A tal fine, oltre ai generali requisiti per l'accesso al pubblico impiego, si richiede:

- a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
- b) idoneità psicofisica all'espletamento di tutti i servizi d'istituto;
- c) statura come stabilita per gli agenti della polizia di stato;
- d) possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di p.s. da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 5, 2° e 3° comma della legge n° 65/86;
- e) titolo di studio conforme a quello stabilito dalla contrattazione nazionale di lavoro per le corrispondenti qualifiche;
- f) al profilo professionale di istruttore di P.M. accede con priorità il personale in servizio al corpo di P.M. in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa generale per l'accesso dall'esterno, nella misura e con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. 347/83.

Articolo 11

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La formazione, la qualificazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti alla Polizia Municipale vengono effettuati in conformità all'art. 11 della L.R. 17/90, presso il Centro Regionale per la Polizia Municipale.

I vincitori di concorsi pubblici per posti del Servizio di Polizia Municipale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di qualificazione professionale.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Di Stefano)

COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

TITOLO II

UNIFORME ARMA E DOTAZIONE

Articolo 12

UNIFORME DI SERVIZIO

L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale.

La foggia, la qualità, il tipo e i capi delle uniformi, nonché le dotazioni accessorie, sono determinati in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n° 17/90 come da decreto del 17.04.96, tabella " B ".

Articolo 13

DISTINTIVI DI QUALIFICA

I distintivi di qualifica e anzianità degli appartenenti al servizio sono stabiliti conformemente alle determinazioni adottate con decreto dell'Assessore Regionale EE.LL. 17 aprile 1996 ai sensi dell'art.10 della legge regionale n° 17/90.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Di Stefano)

COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

Articolo 14

ARMA D'ORDINANZA

Gli appartenenti al servizio di polizia municipale sono dotati in via continuativa dell'arma corta d'ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n° 145.

L'arma deve essere portata indosso, come stabilito dal regolamento speciale.

Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è consentito dalla legge.

Il personale di polizia municipale viene addestrato all'uso dell'arma inizialmente durante il corso di formazione professionale.

Articolo 15

STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

Le attività della polizia municipale possono essere disimpegnate con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori e automezzi per impieghi speciali, dotati di sistema di allarme sonoro, lampeggiante e collegamento radiotrasmittente con la centrale operativa del comando e di ogni altra attrezzatura idonea ad assicurare una efficiente operatività in relazione alla destinazione d'impiego di ogni singolo mezzo.

Il personale in servizio di vigilanza è dotato di apparecchio ricetrasmittente portatile.

L'utilizzo degli strumenti ed automezzi, in dotazione deve essere espletato col dovuto senso di responsabilità.

Eventuale malfunzionamento o guasto degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicato al Comando che curerà tutte le incombenze che si renderanno necessarie.

Il Segretario Comunale Capo
(Dot. Vincenzo Cristofano)

COMMISSARIO AD ACTA
(Antonio Provenzano)

Articolo 16

SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONE

Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale prestano i servizi di istituto in uniforme. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei casi di determinati servizi e con espressa autorizzazione del comandante.

Ai sensi del comma precedente si individuano quali servizi da svolgere in abito civile i seguenti:

- a) servizi di investigazione, accertamenti od informazioni ove occorra riservatezza; in tal caso detti servizi vanno svolti con auto civili dell'amministrazione;
- b) nei casi di pronta reperibilità o di situazioni di straordinaria emergenza anche in assenza di autorizzazione del comandante;
- c) nei casi richiesti dalle autorità di P.S. o dalla magistratura.

Articolo 17

TESSERA DI SERVIZIO

Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale sono muniti di tessera di servizio conforme al modello prefettizio fornita dall'amministrazione che certifica l'identità, la qualifica, il numero di matricola della persona, gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di agente di P.S. e il modello e il numero di matricola dell'arma assegnata.

Tutti gli appartenenti al servizio devono portare con se la tessera di servizio.

La tessera deve sempre essere mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abiti civili.

Il Segretario Comunale Capo
(201) Vincenzo Di Stefano

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

TITOLO III

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Articolo 18

FINALITÀ' GENERALI DEI SERVIZI

L'organizzazione dei servizi di cui al presente titolo III e l'impiego del personale di cui al titolo IV successivo devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva e vengono svolti secondo le direttive impartite dal sindaco per il perseguimento del pubblico interesse.

Articolo 19

MOBILITÀ'

La permanenza del personale di P.M. in uno stesso servizio o settore non può avere durata superiore a 3 anni.
I criteri di mobilità orizzontale conseguenti all'applicazione del precedente comma sono concordati con le organizzazioni sindacali rappresentate nel servizio.

Articolo 20

SERVIZI ESTERNI

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati o a bordo dei veicoli posti a disposizione dall'Amministrazione nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Tutti gli addetti ai servizi possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Di Stefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonio Provenzano)

A tal fine l'amministrazione provvederà per il conseguimento da parte degli addetti alla conduzione, della patente speciale di servizio di cui all'art. 139 del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 e successive aggiunte e modifiche.

Articolo 21

SERVIZI INTERNI

I servizi interni sono finalizzati alla organizzazione, predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del servizio stesso.

Ai servizi di supporto tecnico (informatizzazione, dattilografia, archivio, centralino telefonico e mansioni esecutive e ausiliarie in genere) sarà addetto in via prioritaria personale del servizio e quindi altro personale comunale.

Il personale amministrativo comunale addetto ai servizi di cui comma conserva lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.

I criteri di assegnazione del personale di polizia municipale ai servizi interni del servizio sono nello ordine:

l'inidoneità temporanea del personale a tutti i servizi esterni, l'anzianità di servizio, l'anzianità anagrafica.

Ai servizi interni non può essere destinato personale della vigilanza in misura superiore al 15% degli addetti al servizio.

Ulteriori esigenze di personale per tali servizi saranno fronteggiati col personale amministrativo comunale fino a un massimo di un ulteriore 15%.

Articolo 22

OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivati dalle funzioni d'istituto.

L'intervento può essere prioritario o esclusivo sulla base di un ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero sulla base dell'ordine di servizio o del programma di lavoro assegnato.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura dei verbali o di rapporto specifici, il dipendente deve sempre redigere un rapporto di servizio per gli interventi relativi ai fatti dai quali derivano particolari conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Il Segretario Comunale Capo
(Dot. Vincenzo Di Stefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

Articolo 23

ORDINE DI SERVIZIO

Il turno, l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio, di norma sono predisposti con ordini di servizio anche individuali .

Gli ordini di servizio devono essere pubblicati almeno entro le ore 14,00 del giorno precedente e gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo di perdere visione all'atto di prendere servizio.

I destinatari dell'ordine di servizio devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale, sia per il servizio specifico .

I servizi dovranno essere di massima predisposti sulla base di turni almeno settimanali pre-determinati.

I turni potranno subire variazioni per casi eccezionali, che dovranno essere comunicati agli interessati, fermo restando il ricorso prioritario all'istituto della reperibilità.

Articolo 24

DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI MANSIONI IMPROPRIA DISTACCO O COMANDI

Il personale di Polizia Municipale non può neanche temporaneamente ed in via eccezionale essere adibito a funzioni diverse da quelle di polizia che la legge gli assegna.

Non sono consentiti distacchi o comandi del personale di polizia municipale presso altri settori della Amministrazione.

Articolo 25

SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

Fermo restando quando stabilito dal comma 1 dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65, e dell'art.3, comma 3, della L.R. 1 agosto 1990, n°17, gli appartenenti al servizio possono essere impegnati singolarmente o in gruppi operativi per effettuare

[Handwritten signature]
Il Sindaco
Antonio P. Lorenzani

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonio P. Lorenzani)

servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta delle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati sulla base di intese tra le amministrazioni interessate.

In casi di urgenza per motivi di soccorso o a seguito di calamità e disastri, l'impiego può essere deciso con determinazione del Sindaco o, in mancanza, dal Comandante.

Al personale impiegato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e le trasferte dei dipendenti.

Il comando di polizia municipale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali d'intesa con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Articolo 26

PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per il tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al servizio del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Articolo 27

MOBILITAZIONE DEI SERVIZI

Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al servizio possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi, fornendo la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Di Stefano)

L. COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

Articolo 28

REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente il comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al servizio in relazione a determinati servizi d'istituto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 268/86 e successive modificazioni.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 29

NORME GENERALI: DOVERI

Gli appartenenti al servizio osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito della finalità dei servizi indicati nell'art. 21.

Fermi restando gli obblighi derivati dalle disposizioni di legge, gli appartenenti al servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, per le situazioni di emergenza.

Articolo 30

RAPPORTI INTERNI AL SERVIZIO P.M.

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al servizio sono improntati a reciproco rispetto e cortesia, ai fini di conseguire la massima collaborazione ai diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al servizio sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Distefano)

COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Proverzano)

Articolo 31

COMPORAMENTO IN PUBBLICO

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, ove richiesto, deve fornire il proprio nome, cognome, e qualifica e, quanto opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono' alla sua funzione

Articolo 32

SALUTO

Il saluto verso i colleghi, i superiori, i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, e un dovere per gli appartenenti al servizio.

Il saluto si effettua militarmente.

Sono dispensate dal saluto:

- coloro che stanno effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
- i motociclisti in marcia e coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Di Stefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

TITOLO VI

DISCIPLINA RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Articolo 33

RESPONSABILITÀ'

La responsabilità civile e disciplinare al Servizio di P.M. è regolata dalle norme di legge o di regolamento vigenti.

Articolo 34

ACCERTAMENTI SANITARI

Gli appartenenti al servizio di polizia municipale sono sottoposti ai controlli periodici di legge per la verifica delle condizioni di salute, in relazione alla specifica natura del servizio e alla eziologia delle malattie professionali.

Articolo 35

SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

Il comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Il Segretario Comunale Capo
(Dot. Vincenzo Di Stefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonio Provenzano)

Articolo 36

MINUTE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con revisione di bilancio, viene stanziata annualmente una congrua somma da destinare alle minute spese di funzionamento, di gestione e di manutenzione degli impiegati e delle attrezzature del servizio. Alla gestione delle somme è proposto dal comandante un dipendente di livello non inferiore al VI (economo).

L'economo provvede ad amministrare le somme assegnategli nel rispetto del regolamento economato del comune.

Articolo 37

ATTIVITÀ' SPORTIVE ISTITUZIONALIZZATE

Senza documento del servizio gli enti possono disciplinare attività' sportive e culturali.

TITOLO VII **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 38

RINVIO AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti al servizio le norme contenute nel regolamento per il personale del comune, nelle leggi e nei contratti nazionali e regionali di lavoro.

Il Segretario Comunale Capo
(Donna Vincenza Distefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

Articolo 39

La normativa nazionale, legge 65/86, e regionale, legge 17/90, sull'ordinamento della polizia municipale, nonché loro modifiche ed integrazioni, così come il presente regolamento costituiscono la normativa in generale della P.M. e abrogano o rendono caduche per lo specifico della P.M. qualunque normativa in contrasto con questa.

Il Segretario Comunale Capo
(Dott. Vincenzo Di Stefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)

TABELLA " A "

ORGANICO E STRUTTURA GERARCHICA FUNZIONALE DEL SERVIZIO DI P.M.

N° ADDETTI	QUALIFICA FUNZIONALE	PROFILO PROFESSIONALE
3	VIGILI URBANI	AGENTE DI P.M.

ATTUALE ORGANICO

N° 3 Vigili Urbani 5° livello funzionale.

TABELLA " B "

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI - TABELLE VESTIARIO

Le caratteristiche delle uniformi per gli addetti al servizio di polizia municipale, come da Decreto dello Assessorato Regionale Enti Locali datato 17 aprile 1996.

Il Segretario del Comune di Capri
(Dot. Vincenza Di Stefano)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Antonello Provenzano)



COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. N. 4996 del 23-7-85

Deliberazione N. 23

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE 1 ORDINARIA SEDUTA pubblica ED IN II° CONVOCAZIONE

OGGETTO: ~~ESTRATTO~~ ^{Ex-tunc} CONVALIDA, DELIBERAZIONE di G.M. n. 251 del 27/7/1984

***Approvazione Regolamento di Polizia Urbana*.**

L'anno millenovecentottantcinque, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18:20 in Raddusa nella solita sala delle adunanze.

Convocato nella forma prescritta dalla legge regionale sull'ordinamento degli Enti Locali 29-10-1955, N. 6 e con appositi avvisi notificati, si è radunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti
1)	Prof. ALLEGRA Giovanni	NO	11)	Sig. INTERLICCHIA Mariano	SI
2)	Prof. ANZALONE Antonino	SI	12)	Sig. LA MASTRA Rosario	SI
3)	Sig. BRUGLIERA Giovanni	SI	13)	Sig. LA MASTRA Silvestro	NO
4)	Sig. CAMMARATA Cristoforo	NO	14)	Sig. LA MATTINA Pietro	SI
5)	Sig. CARDACI Luigi	SI	15)	Dott. MOSCHETTO Angelo Stef.	NO
6)	Dr. CIGNA Elio	NO	16)	Dott. OCCHIPINTI Filippo	SI
7)	Sig. CUTRONA Salvatore	NO	17)	Sig. PARLACINO Guido Nunzio	NO
8)	Geom. DI GREGORIO Salvatore	NO	18)	Sig. PULVIRENTI Vito	SI
9)	Sig. ILARDI Francesco	NO	19)	Dott. SCIARRA Giuseppe	NO
10)	Sig. INCARDONA Antonino	SI	20)	Sig. SCORNAVACCHE Santi	SI

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 9

Dr. Carmelo Boninelli

Assiste il Segretario Capo del Comune Caracci Luigi dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione a termine dell'articolo 49 della legge regionale 1955, n. 6, sopra citata, il Sig. Caracci Luigi

Caracci Luigi, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designa a verificatori della votazione ai sensi di legge i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la

~~deliberazione~~ deliberazione di Giunta Municipale N. 251 del 27/7/1984

198, adottata in via d'urgenza, avente per oggetto:

Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana

Riscontrato che la stessa è stata vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Catania nella seduta del _____ 198 col N. _____ Div. _____;

RITENUTO che ricorrevano i motivi di necessità ed urgenza per assumere i poteri del Consiglio;

VISTO l'art. 64 dell'Ordinamento Regionale degli Enti locali, approvato con Decreto 29 ottobre 1955, N. 6;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta: ~~da n° 11~~ **da n° 11 Consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

~~es-tunc~~

~~CONVALIDARE~~ CONVALIDARE, come in atto ~~ratifica~~-convalida, la deliberazione di Giunta Municipale N. 251 del 27/7/1984 per l'oggetto sopra indicato.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Sig. Cardaci Luigi

Il Segretario

Dr. Angelo Mesobetto

Dr. Carmelo Boninelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 198 e che sono pervenuti reclami.

30 GIU. 1985

Dalla Residenza Municipale, - 1 LUG. 1985



Il Segretario Comunale
Dr. Carmelo Boninelli

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Addi - 1 LUG. 1985



Visto: **Il Sindaco**

Il Segretario Comunale

COMMISSIONE PROVINCIALE CONTROLLO
CATANIA

Prot. N. 46185 esposta del 6-8-85

Visto

Catania

26-8-85

IL PRESIDENTE

A. W. Giannoli



COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Copia deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecentottant ~~quattro~~ quattro
il giorno ~~ventisette~~ ventisette del mese di Luglio
alle ore 18,35 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita
nelle persone seguenti: la Giunta Comunale

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Dr. Moschetti Angelo | SINDACO PRES. |
| 2 | Sig. Scornavacche Santi | ASSESSORE PRES. |
| 3 | Sig. La Mastra Silvestre | " PRES. |
| 4 | Sig. Pulvirenti Vito | " PRES. |
| 5 | Sig. Cutrona Salvatore | " PRES. |
| 6 | Dr. Sciarra Giuseppe | ASSENTE |
| | <u>Sig. La Mastra Rosario</u> | PRESENTE |
| 8 | _____ | " |
| 9 | _____ | " |

con l'assistenza del segretario comunale Sig.

Dr. Carmelo Beninelli

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RILEVATA la necessità di adattare un regolamento di Polizia Urbana ai fine di disciplinare la relativa materia;

VISTO il regolamento all'uopo predisposto;

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana;

Con i poteri del Consiglio Comunale e salve sua ratifica;

N. 251 del Reg.

PROT. N. _____
data _____

OGGETTO

~~Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana.~~

DIMOSTRAZIONE

della disponibilità del fondo ammesso nel bilancio 19 _____

Art. _____ Lett. _____

Denominazione dello stanziamento _____

Somma prev L. _____

aggiunta per _____

impinguamento " _____

TOTALE L. _____

Somme storn. " _____

" restanti " _____

" impegn. " _____

" dispon. " _____

Visto e reg.to al N. _____ dell'art.

del _____ partitario uscita di competenza a pag. _____ l'impegno

di L. _____

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta l'esattezza della imputazione della spesa e la relativa capienza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare il regolamento di Polizia Urbana che si compone di n°102 articoli.
- 2) Setteperre a ratifica del Consiglio Comunale la presente deliberazione.

IL SINDACO
Dr. Angelo Moschetto

L'Assessore Anziano
Sig. Scernavacche Santi

Il Segretario Comunale
dr. Carmelo Boninelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il giorno festivo **12 MAG. 1985**

successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, 12 MAG 1985 19

Il Segretario Comunale
dr. Carmelo Boninelli

Copia conforme all'originale

Radduso

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI C.P.C.

Visto, e in fede che vengono omesse
te le disposizioni, vengono omesse
severate le disposizioni del cui
all'art. 197 del D.L. 11.

COMMISSIONE PROVINCIALE CONTROLLO
CATANIA

Prot. N. 31296 seduto del 5-6-85

Visto 21-6-85
Catania

IL PRESIDENTE

Av. Giamani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.P. Reg.le 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

COMUNE DI RAJAJUSA

Provincia di CATANIA

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, così nell'interno della frazione Capoluogo come nelle adiacenze della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2

Si considerano adiacenze del Capoluogo:

1) Villaggio S. Nicolo

Art. 3

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 4

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

Art. 5

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

Art. 6

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo municipale a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Art. 7

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del presente Regolamento, quando non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

.....

.....

.....

.....

TITOLO II
COMMESTIBILI E BEVANDE

Art. 9

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art. 10

I fornai e venditori di pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provvisti di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 11

In conformità a quanto disposto dalla legge 17 marzo 1932, n. 368, il pane di prima qualità e quello comune deve essere venduto a peso; il pane di lusso, di qualsiasi forma e peso, può essere venduto a pezzi.

Le rivendite di pane dovranno inoltre ottemperare a quanto prescritto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 12

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l'orario e calendario di apertura e di chiusura determinati con l'apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, con le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l'orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dall'art. 96 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 13

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di Consumo, da Produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

Art. 14

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura, sia per l'orario che per il calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente.

Durante il periodo in cui l'orario o il calendario consentissero la apertura dell'esercizio quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita delle merci considerate attività secondarie dovessero restare chiuse, sarà vietata la vendita di queste ultime merci.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alle rivendite di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario del calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Art. 15

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti salvo per fiere tradizionali, per le quali potranno essere concesse particolari deroghe di volta in volta, con motivata deliberazione dell'autorità competente.

Ai soli posteggianti fissi in area pubblica sarà consentito di non sospendere la loro attività durante la chiusura del mezzogiorno.

Art. 16

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la presentazione di lavoro dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura, di servire la clientela che fosse già in negozio.

Art. 18

Per eventuali necessità dovute a esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito, però, di autorizzazione del competente organo regionale.

Art. 19

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 20

I mulini devono essere a disposizione dei clienti tutti i giorni non civilmente festivi, osservate le vigenti disposizioni in materia circa la molitura dei cereali.

In essi saranno tenute stadere e misure legali a disposizione degli avventori.

I mugnai devono consegnare agli avventori la farina del loro grano e non sostituirla con altra.

Art. 21

E' proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo il grano loro affidato e le farine risultanti, conservando l'uno e l'altra in luogo asciutto e sono obbligati ad eseguirne la macinazione con ogni diligenza e fedeltà, non usando preferenza riguardo alle persone, ma dovranno servire i clienti in ordine di presentazione.

Art. 22

E' poi vietato ai mugnai di macinare granaglie alterate dal verdere o in altro modo avariate, senza il permesso dell'Autorità municipale.

Art. 23

I venditori di merci di largo e generale consumo devono rendere noti i prezzi di tali merci mediante cartellini apposti sui singoli articoli, a norma e con le modalità prescritte dall'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dall'art. 55 del regolamento di esecuzione 14 gennaio 1972.

Art. 24

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, vasi e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

Il pane e la pasta devono tenersi coperti da veli od altro, tanto nei negozi come durante il trasporto lungo le vie. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, modificata dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature distinte da quelle adibite ad altri generi.

Art. 25

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 26

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Art. 27

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acqua, come merluzzi e simili, devono usare bilancie con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto o viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola « rimasto ».

Art. 28

Il merluzzo, il baccalà e simili che soglionsi vendere ammolliti devono porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 29

Tutti coloro i quali intendono impiantare uno stabilimento di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, debbono, ora, munirsi dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 16 della legge 16 agosto 1962, n. 1534, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia, contrarie o incompatibili con le norme in essa contenute.

Art. 30

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari.

Art. 31

Ai sensi dell'art. 262 del vigente T.U. delle leggi sanitarie modificato dall'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti. E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

Si richiamano altresì le leggi 26-2-1963, n. 441 e 6-12-1965, n. 1367 che hanno modificato il T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 32

Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie dovranno osservarsi le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 33

Le manifatture e le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (in G.U. 12 marzo 1971, n. 64). e successive modificazioni.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Art. 34

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art. 55 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 35

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 34 senza uno speciale permesso della Autorità municipale, osservati gli artt. 63, 64 e 65 della Legge di P. S. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

Art. 36

Il Sindaco su tale istanza procede — a spese del richiedente — a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e la Commissione Comunale di Edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

Art. 37

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria ----- il Sindaco pubblica inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessi in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla richiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessaria, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al competente organo regionale che provvede sentito il Consiglio Provinciale Sanitario e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 38

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopraluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

Art. 39

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1^a e 2^a categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 40

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità Comunale intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 41

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purché non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

Art. 42

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 43

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art. 44

Salvo quanto espressamente disposto dal T. U. delle leggi di P. S. 18-6-1931, n. 773 e dal relativo Regolamento 6-5-1940 n. 635, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 30-7-1934 ⁽¹⁾ e 12-5-1937 ⁽²⁾, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28-6-1955, n. 620.

Dovranno inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27-12-1941, n. 1570, concernente « norme per l'organizzazione dei servizi antincendi », nonché quelle di cui al D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 228, in data 20-9-1934.

⁽²⁾ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 145, in data 24-6-1937.

Art. 45

I veicoli caricati di concime, o di altre materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di strame od altro materiale adatto per diminuire le moleste esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene per le ore del trasporto.

Art. 46

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29-3-1928 n. 858, per la lotta contro le mosche.

Art. 47

Gli Agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case salvo l'inviolabilità di domicilio, in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

TITOLO IV

**NETTEZZA, CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE
DEI LUOGHI PUBBLICI**

Art. 48

E' proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade dell'abitato, stame, paglia od altre materie.

Art. 49

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Art. 50

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorchè in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 51

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finchè vengano levati dagli spazzini.

Art. 52

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo

i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena della ammenda da L. . 10.000 a L. (1) 200.000 salva e riservata l'azione di danno.

Art. 53

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art. 54

Non sono permessi nè tollerati nelle vie principali i balconi sporgenti dalle case, fatti esclusivamente di legno, nè i fienili aperti verso strada.

Agli effetti di questo articolo sono considerate vie principali dell'aggregato urbano le seguenti:

Via Regina Margherita - Via Cavour
Via Mazzini - Via Poerio, Via Garibaldi

Art. 55

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

(1) Massimo L. 200.000.

Art. 56

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 57

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno, sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. 58

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art. 59

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti a sensi della Legge 21 marzo 1926, n. 559.

Chi li sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo è punito con l'ammenda da L. ~~10.000.~~ a L. ⁽¹⁾ ~~200.000~~ salva l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice Penale.

(1) Massimo L. 200.000.

Art. 60

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

Art. 61

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 62

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'ufficio.

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le seguenti vie, piazze o località:

Piazza Umberto I - Via Margherita

Art. 63

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 103 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

In tali occasioni, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può prender posto se non col preventivo permesso dell'Autorità municipale, nei luoghi dalla medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Art. 64

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art. 65

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

TITOLO V

SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art. 66

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art. 67

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni e balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo dei passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art. 68

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane dall'Autorita municipale, le riparazioni verranno eseguite d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa penalità.

Art. 69

Per le case affatto sprovviste di cortile o di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune

potrà concedere in via precaria e con l'erezione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie e le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia stradale.

Art. 70

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari ed illuminati durante la notte con sufficienti fanali, sotto pena dell'ammenda non inferiore a lire /0.000. . . e non superiore a lire ~~200.000.~~ (1).

Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 71

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione ed alle pubbliche fontane. Il contravventore, ovvero l'esercente la patria potestà ove trattisi di minorenni, incorre nell'ammenda non minore di L. (1) /0.000. . . oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Chiunque spenga per malizia e per ischerzo le luci pubbliche durante la notte è punito con l'ammenda di L. (1)

Art. 72

E' vietato l'accesso ai campanili delle chiese a chiunque non sia di servizio.

I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a

(1) Massimo L. 200.000.

L. (1) ~~10000~~ . . . , salva e riservata l'azione per i danni eventualmente arrecati.

L'uso delle campane delle chiese dev'essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra le Autorità Amministrativa ed Ecclesiastica.

Art. 73

E' proibito bagnarsi ed addestrarsi al nuoto nelle acque che trovansi nel territorio del Comune, fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore che saranno fissati dall'Autorità municipale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

Art. 74

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini, a norma dell'art. 659 del C. P.

Sono proibite del pari le grida, il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 75

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sul marciapiedi e sulle trottatoie.

(1) Massimo L. 200.000.

Art. 76

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 77

Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio, ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero dell'Interno a sensi della legge 29 marzo 1928 n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 3 della legge suddetta.

Art. 78

Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, debbono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le radiodiffusioni e le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Art. 79

Dalle ore 23 alle 7 del mattino, è assolutamente vietato l'uso delle segnalazioni acustiche da parte degli autoveicoli.

Nelle altre ore della giornata, l'uso di tali segnalazioni deve essere limitato alla necessità della circolazione.

Art. 80

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozette, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. 81

Ai sensi dell'art. 659 del vigente codice penale è altresì vietato, specialmente nelle ore serali o notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini e della pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

TITOLO VI
**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI**

Art. 82

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;

b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno — e precisamente in primavera ed autunno — i camini, a scanso di esecuzione di ufficio;

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danno od incomodi ai vicini;

d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.

Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.

e) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;

f) l'ammasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili ed in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 83

In caso d'incendio:

a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;

b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi a ragione;

c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle Autorità.

Art. 84

Ai sensi dell'art. 57 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, è proibito accendere senza il permesso dell'Autorità di P. S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 85

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C) al presente regolamento, dovrà farsi esibire dall'interessato il « *Certificato di prevenzione incendi* » rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 86

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dell'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 87

1 - Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania

Esso viene espletato:

a) per mezzo di visite al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;

b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicati, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 88

2 - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui alla lettera d) dell'art. 28 della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e di cui alla lettera c) dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Art. 89

3 - Sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti: stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio, come previste dalle vigenti legislazioni.

Art. 90

4 - Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando provinciale dei VV.FF. prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

Art. 91

5 - Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito certificato (di prevenzione incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno, altresì, essere eseguite con la periodicità stabilita dal decreto interministeriale 27 settembre 1965, e successive modificazioni.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

Art. 92

Sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco i depositi e le industrie pericolose (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966). Le visite di controllo dovranno essere eseguite con la periodicità stabilita del decreto interministeriale 27 settembre 1965 ⁽¹⁾.

Art. 93

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 28 lettera A, della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e della successiva Legge 13 maggio 1961, n. 469.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 278, in data 8-11-1965.

TITOLO VII

INDUSTRIE PERICOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

Art. 94

In conformità a quanto prescritto dall'art. 66 del T. U. delle leggi di P. S. succitato, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi nel territorio di questo Comune è disciplinato nel modo seguente: ⁽¹⁾

Durante le funzioni religiose e nelle ore notturne

Folpignone dalle ore 13,00 alle ore 15,30 - dalle ore 22,00 alle ore 2,00
 Fabbri dalle ore 13,00 alle ore 15,30 - dalle ore 22,00 alle ore 2,00
 Officine Meccaniche dalle ore 13,00 alle ore 15,30 - dalle ore 22,00 alle ore 2,00

(1) Elencare le professioni ed i mestieri precisando, a fianco di ciascuno, gli orari di sospensione.

TITOLO VIII
SANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONE

Art. 95

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'art. 106 e ss. della vigente Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 96

In ogni caso in cui, a termine del Presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione, l'Autorità municipale prescrive un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa dev'essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei renitenti, senza pregiudizio della azione penale in cui fossero incorsi, salvo nei casi d'urgenza il disposto analogo della legge comunale e provinciale vigente.

Art. 97

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima ai sensi di legge.

Art. 98

Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

Art. 99

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale.

Art. 100

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune.

Un terzo del provento delle ammende pagate, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

La liquidazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 101

E' vietato agli Agenti municipali di ricevere mance o regali, o di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene previste dagli articoli 314 e seguenti del vigente Codice Penale.

Art. 102

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, magazzini e stabilimenti, nelle abitazioni e in ogni altro locale pubblico o privato, osservate sempre le norme stabilite dalla Costituzione e dalle Leggi sulle visite domiciliari.

COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Comune dal 25-6-85 al 10-7-85

Li. _____

Leopoldo Camb
Benigno

UV